

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 140/41/2012**

**FATTO**

La società O.C.E. in liquidazione ricorre contro l'A.E. che richiede il pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale riguardo alla registrazione del decreto di omologa della del concordato preventivo per un totale di € 37.788,00 che è stato pagato. La società sostiene che, in base alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Trib., con sentenza n. 10352 del 7 maggio 2007, ha ritenuto che (anche) al decreto di omologazione del concordato preventivo con garanzia debba essere applicata l'imposta di registro in misura fissa di € 168,00, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. g) della Tariffa, Parte prima, del DPR n. 131/1986.

Pertanto si chiede l'annullamento dell'avviso di liquidazione e il rimborso dell'imposta.

L'Ufficio afferma che, in base alla circolare minfinanze n. 35/1991, vada applicata l'imposta di registro in maniera proporzionale in misura del 3% ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. b) della Tariffa, Parte prima, del DPR n. 131/1986.

Pertanto si chiede il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese di giustizia.

**DIRITTO**

Ai sensi della recentissima risoluzione n. 27/E del 26/3/2012 dell'Agenzia delle Entrate in base agli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, si deve ritenere che i decreti di omologazione dei concordati con garanzia, così come quelli aventi ad oggetto i concordati con cessione dei beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa di € 168,00, in quanto annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Conseguentemente, in base all'ammissione della stessa Agenzia, i decreti di omologazione dei concordati con garanzia, così come quelli aventi ad oggetto i concordati con cessione dei beni, non devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale del 3% rilevabili tra gli atti di cui alla lettera b) dell'articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Pertanto il ricorso va accolto e le spese di giustizia vanno compensate considerati i discordi giudizi della giurisprudenza in merito e a causa della recentissima risoluzione emarginata che stabilisce un criterio diverso dal passato.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.